

Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2022, n. 1-5536

Transazione della vertenza giudiziaria Regione Piemonte/Fondazione Ordine Mauriziano - Rinuncia delle parti al giudizio di impugnazione pendente dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 444/2020.

A relazione degli Assessori Icardi, Tronzano:

Premesso che:

il D.L. 19 novembre 2004, n. 277, convertito nella Legge 21 gennaio 2005, n. 4, ha sciolto l'Ente Ospedaliero Ordine Mauriziano nonché istituito, fra l'altro, la Fondazione Ordine Mauriziano (FOM) quale successore ex lege dell'ente disciolto con il compito di risanarne i debiti e conservarne e valorizzarne il patrimonio immobiliare indisponibile;

la FOM, in qualità di successore dell'Ordine Mauriziano ex art. 2 del D.L. 19 novembre 2004 n. 277, nel corso del 2011, quindi conveniva la Regione Piemonte in giudizio avanti al Tribunale di Torino per ottenere l'accertamento del proprio diritto di credito e la conseguente condanna dell'ente regionale al pagamento del complessivo importo di euro 29.062.739,71 o veriore accertando in corso di causa sia a titolo di remunerazione della produzione realizzata per conto del SSR che di assegnazioni economiche riconosciute a budget ma non erogate per l'attività degli ospedali Umberto I di Torino, Istituto per ricerca e la cura del cancro (I.R.C.C.) di Candiolo, relativi alle gestioni degli anni 2001 e 2004;

la Regione si costituiva in giudizio contestando sotto diversi profili le domande proposte dalla Fondazione e sollevando eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario; la FOM quindi proponeva regolamento di giurisdizione avanti alla Corte di Cassazione, e il giudizio veniva definito con l'Ordinanza n. 1917/14 - pubblicata il 28 maggio 2014 – con cui le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del Giudice Amministrativo, avanti al quale la Fondazione riproponeva il giudizio;

il giudizio radicato avanti al T.A.R. per il Piemonte veniva definito con sentenza n. 643 del 30 maggio 2019 di condanna della Regione a corrispondere alla FOM l'importo di Euro 11.593.577,00 a titolo di prestazioni erogate per conto del SSR nel 2004 dai presidi ospedalieri Umberto I e IRCC di Candiolo;

la Fondazione, con atto notificato il 27 dicembre 2019, quindi impugnava la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, e la Regione si costituiva nel predetto giudizio, iscritto al R.G. n. 444/2020, a sua volta proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza di prime cure e per il rigetto integrale delle domande della FOM.

Dopo il radicamento del giudizio, nelle more della fissazione dell'udienza di discussione avanti al Consiglio di Stato, le parti interloquivano circa la possibilità di transigere la vertenza dal che la Fondazione formulava una proposta transattiva comportante la reciproca rinuncia delle parti ai rispettivi appelli con compensazione delle spese di giudizio, accettazione della statuizione di condanna con impegno della Regione a corrispondere alla stessa l'importo di Euro 11.593.577 a integrale esecuzione della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 643 del 30 maggio 2019 nonché a saldo e stralcio di ogni pretesa.

Dato atto che il professionista incaricato del patrocinio della lite in rappresentanza della Regione Piemonte, incardinato nel Settore Avvocatura, ha espresso parere favorevole alla transazione della lite – come da nota prot. n. 00029387 del 04/08/2022 Settore Avvocatura agli atti della Direzione Sanità e Welfare - in ragione dell'obiettivo incertezza dell'esito degli appelli (principale e incidentale), anche tenuto conto della oggettiva difficoltà di sovvertire le congrue motivazioni addotte in sentenza del T.A.R. Piemonte che ha riconosciuto la sussistenza del credito, in sola sorte capitale, per la prestazioni sanitarie erogate dall'Ordine Mauriziano a favore e per conto del SSN nel corso del 2004, e la legittimità della proposta di transazione che attiene a diritti disponibili ed è conclusa fra enti pubblici, caratteristica che sostiene la reciproca disponibilità alla individuazione di un accordo nel rispetto del comune pubblico interesse.

Dato altresì atto che con l'esatta esecuzione delle condizioni transattive oggetto di approvazione con il presente provvedimento le parti non avranno più nulla reciprocamente a pretendere, per nessun titolo, ragione o causa, comunque connessa a (o concernente, anche indirettamente) quanto oggetto del giudizio di impugnazione pendente dinanzi al Consiglio di Stato.

Dato atto, altresì, che restano impregiudicati i diritti sui diversi rapporti riguardanti la Regione e le Aziende sanitarie regionali con la Fondazione Ordine Mauriziano (con particolare riferimento ai Prestiti di Valenza e alla situazione creditoria intercorrente fra Ospedale Umberto I e IRCSS Candiolo).

Visto l'art. 56, comma 2, lett. e) dello Statuto Regionale in relazione all'art. 17, comma 3, lett. h) e k) della L.R. n. 23/2008 e s.m.i..

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Accordo per la transazione della vertenza giudiziaria Regione Piemonte / Fondazione Ordine Mauriziano -giudizio di impugnazione pendente dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 444/2020 – allegato sub A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - comportante la reciproca rinuncia delle parti ai rispettivi appelli con compensazione delle spese di giudizio, accettazione della statuizione di condanna e con impegno della Regione a corrispondere alla Fondazione l'importo di Euro 11.593.577 ad integrale esecuzione della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 643 del 30 maggio 2019 nonché a saldo e stralcio di ogni pretesa;

constatato che le somme oggetto di contenzioso attengono a prestazioni erogate per conto del SSN;

atteso che il titolo II del D.Lgs. 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) detta "*I principi generali e applicati per il settore sanitario*";

rilevato che l'articolo 19 stabilisce al comma 2) lettera a) che gli enti destinatari delle disposizioni del richiamato titolo II del D.Lgs. 118/2011 sono "*le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria*";

dato atto che il successivo articolo 20, del richiamato D.Lgs. 118/2011, prevede che le regioni, nell'ambito del proprio bilancio, garantiscano un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, accertando ed impegnando nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso nonché la quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale;

considerato che, nell'ambito dei sopra richiamati principi contabili, quota parte delle somme impegnate relative al SSN è stata destinata alla copertura dei contenziosi in materia sanitaria tenuto conto del grado di rischiosità di tali contenziosi;

appurato, in particolare che, tra le risorse iscritte a residuo a titolo di "Erogazioni alle Aziende sanitarie locali delle somme necessarie per spese correnti" sono compresi subimpegni per complessivi euro 18.560.973,01 destinati alla copertura dei rischi derivanti da contenzioso sanitario;

constatato che quota parte del subimpegno 2014/314/335 (di complessivi euro 10.026.131,66) afferisce al contenzioso oggetto della presente deliberazione e che tale contenzioso è stato calcolato in euro 7.140.000,00, in ragione dell'attribuzione di un rischio di soccombenza definito "probabile", pari al 51% del valore rischio causa di euro 14.000.000,00.

Atteso che le somme subimpegnate all'interno del perimetro sanitario non risultavano, in origine, sufficienti a dare adeguata copertura al rischio di soccombenza, nell'ambito delle risorse non sanitarie del bilancio regionale è stato assunto, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 "*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie*" l'impegno di spesa 2020/8265 per euro 11.593.577,00. Successivamente, nell'ambito degli accantonamenti operati in relazione alla predisposizione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, è stato inoltre disposto un accantonamento a Fondo rischi da contenzioso per ulteriori euro 6.860.000,00.

Rilevato che l'onere derivante dal presente accordo transattivo per complessivi euro 11.593.577,00 trova copertura per:

- euro 7.140.000,00 nell'ambito del richiamato subimpegno 2014/314/335 iscritto a residuo all'interno del perimetro sanitario;
- euro 4.453.577,00 di cui all'impegno di spesa 2020/8265 (gestione ordinaria della Regione) quale integrazione delle somme occorrenti a far fronte all'intero onere non previste nell'ambito del perimetro sanitario.

Vista la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024*";

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera

- di approvare lo schema di Accordo per la transazione della vertenza giudiziaria Regione Piemonte / Fondazione Ordine Mauriziano - giudizio di impugnazione pendente dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 444/2020 – allegato sub A al presente atto a farne parte integrante e sostanziale – rilevata l’opportunità di perfezionare l’accordo transattivo comportante la reciproca rinuncia delle parti ai rispettivi appelli con compensazione delle spese di giudizio, accettazione della statuizione di condanna e con impegno della Regione a corrispondere alla Fondazione l’importo di Euro 11.593.577 ad integrale esecuzione della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 643 del 30 maggio 2019 nonché a saldo e stralcio di ogni pretesa;
- di autorizzare il Direttore della Direzione Sanità e Welfare alla sottoscrizione del predetto atto transattivo ed all’adozione dei provvedimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione ivi compresi quelli di natura contabile;
- di dare atto che con l’esatta esecuzione delle condizioni transattive oggetto di approvazione con il presente provvedimento le parti non avranno più nulla reciprocamente a pretendere, per nessun titolo, ragione o causa, comunque connessa a (o concernente, anche indirettamente) quanto oggetto del giudizio di impugnazione pendente dinanzi al Consiglio di Stato;
- di dare atto che restano impregiudicati i diritti sui diversi rapporti riguardanti la Regione e le Aziende sanitarie regionali con la Fondazione Ordine Mauriziano (con particolare riferimento ai Prestiti di Valenza e alla situazione creditoria intercorrente fra Ospedale Umberto I e IRCSS Candiolo);
- di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura sul subimpegno 2014/314/335 per euro 7.140.000,00 del perimetro sanitario e per la differenza di euro 4.453.577,00 sull’impegno 2020/8265 quale integrazione delle somme occorrenti a far fronte all’intero onere non previste nell’ambito del perimetro sanitario;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Scrittura transattiva

tra

la **REGIONE PIEMONTE** (C.F. 80087670016; P. IVA 02843860012), con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, in persona di [...] a ciò appositamente autorizzato in forza di delibera della Giunta Regionale n. [...] del [...] (di seguito anche solo la “**Regione**”), da una parte

e

la **FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO** (C.F. e P.IVA 09007180012), con sede in Torino, Via Magellano n. 1, in persona di [...] (di seguito anche solo la “**FOM**” o la “**Fondazione**”), dall'altra

di seguito collettivamente le “**Parti**”

Premesso che:

- a) Con atto di citazione del 28 luglio 2011 la FOM ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Regione per ottenere l'accertamento del proprio credito verso la stessa e la conseguente sua condanna al pagamento delle somme risultanti in corso di causa a titolo di assegnazioni economiche riconosciute e non erogate dalla Regione per l'attività degli ospedali mauriziani Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (I.R.C.C.) di Candiolo, del poliambulatorio di Luserna San Giovanni e dei presidi ospedalieri di Lanzo e Valenza relativi alle gestioni dell'intero anno 2001 e dell'anno 2004, fino al 22 novembre.
- b) La causa è stata iscritta a R.G. n. 22679/2011 ed assegnata alla Sezione I Civile del Tribunale di Torino.
- c) La Regione si è costituita in giudizio contestando sotto diversi profili le domande proposte dalla Fondazione e sollevando eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.
- d) Dopo lo scambio delle memorie di rito e prima dell'assegnazione della causa a decisione, la FOM, con atto notificato il 24 settembre 2012, ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione *ex art. 41 c.p.c.* dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiedendo accertarsi la giurisdizione sulla materia dedotta in giudizio.
- e) Con ordinanza n. 11917/14 pubblicata il 28 maggio 2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del Giudice Amministrativo e rimesso le parti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

f) La FOM ha riproposto il giudizio dinanzi al T.A.R. per il Piemonte, con ricorso iscritto al R.G. n. 1097/2014 con cui ha domandato la condanna della Regione a corrisponderle, per prestazioni sanitarie, l'importo di €4.410.726,74= (di cui €3.482.434,97 per i presidi di Lanzo e Valenza e il poliambulatorio di Luserna San Giovanni ed €928.291,63 per l'ospedale Umberto I di Torino e l'I.R.C.C. di Candiolo) relativo all'anno 2001 e di € 24.652.012,97 (di cui €16.868.339,65 per l'Ospedale Umberto I + 7.7883.673,22 per l'I.R.C.C.) per il periodo 1° gennaio-22 novembre 2004.

g) La Regione si è costituita in giudizio contestando il proprio debito sotto i seguenti profili:

(i) la Convenzione 20 maggio 2004 su cui la FOM aveva fondato le proprie pretese doveva interpretarsi nel senso che la Regione non sia tenuta a riconoscere un saldo per le prestazioni sanitarie erogate dall'Ordine Mauriziano in mancanza di una produzione effettiva a consuntivo eccedente il budget assegnato;

(ii) tutte le partite creditorie, a qualsiasi titolo maturate dall'Ordine Mauriziano anteriormente alla stipula del Protocollo d'Intesa siglato tra la Regione Piemonte e il Commissario Straordinario dell'Ordine Mauriziano nel dicembre 2003, erano state definite transattivamente;

(iii) l'eventuale credito della FOM doveva essere compensato con i crediti delle ASL già ammessi al passivo e non ancora integralmente pagati.

h) Dopo lo scambio di memorie difensive, all'esito di discussione orale, con sentenza n. 643 del 30 maggio 2019 il TAR ha condannato la Regione a corrispondere alla FOM l'importo di €11.593.577,00 in relazione alle prestazioni effettivamente svolte nell'anno 2004 e non ancora pagate dalla Regione, ottenute per differenza tra le prestazioni rese e quanto già pagato dall'Ente. Le altre domande della FOM sono state respinte o perché relative a crediti rientranti nella transazione di cui al Protocollo d'Intesa del dicembre 2003 o perché relative a somme stanziare a budget ma non risultanti da produzione effettiva.

i) Con atto notificato il 27 dicembre 2019 la FOM ha impugnato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato per ottenere la condanna della Regione anche a pagare l'ulteriore credito non riconosciuto e comunque gli interessi legali sulle somme riconosciute come dovute dal TAR.

j) La Regione si è costituita nel predetto giudizio, iscritto al R.G. n. 444/2020, proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza di prime cure e per il rigetto integrale delle domande della FOM.

k) Le Parti intendono ora transigere il contenzioso, anche in considerazione dei pareri dei rispettivi legali che hanno evidenziato l'incertezza dell'esito degli appelli (principale e incidentale) proposti, tenuto conto delle motivazioni della sentenza del TAR.

l) La transazione qui proposta risulta legittima, in quanto attiene a diritti disponibili, tiene conto di quanto sopra esposto alla premessa k e viene inoltre conclusa tra enti pubblici, caratteristica che sostiene la reciproca disponibilità alla individuazione di un accordo, nel rispetto del comune pubblico interesse.

Tutto ciò premesso, da intendersi parte sostanziale e integrante del seguente accordo, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, senza nulla riconoscere e a meri fini transattivi, si impegnano a dare integrale esecuzione alla sentenza del T.A.R. per il Piemonte, sez. I, n. 643 del 30 maggio 2019.

A tal fine la Regione si impegna a corrispondere l'importo di €11.593.577= entro il [...], mediante bonifico bancario sul conto corrente [...].

ARTICOLO 2

A fronte dell'incasso dell'importo di cui all'articolo 1, la FOM rinuncia a ogni maggiore e diversa pretesa (per capitale e interessi) dedotta o deducibile nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. 444/2020) e la Regione rinuncia alle domande tutte proposte in giudizio, comprese quelle riconvenzionali.

ARTICOLO 3

Le Parti si impegnano ad abbandonare il giudizio pendente avanti al Consiglio di Stato a spese interamente compensate, dando mandato ai rispettivi legali di provvedere in tal senso, con le modalità prescelte, anche tramite notifica di atti di rinuncia. Le parti si impegnano inoltre a procurare che i rispettivi legali rinuncino alla solidarietà professionale.

ARTICOLO 4

Le Parti dichiarano che, ad avvenuto integrale adempimento di quanto convenuto con la presente scrittura, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere, per nessun titolo, ragione o causa, comunque connessa a (o concernente, anche indirettamente) quanto

indicato nelle premesse e oggetto del giudizio di impugnazione pendente dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. 444/2020).

Torino,

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore della Direzione Sanità e Welfare

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
